



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO COMUNALE**

Approvato ed emendato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 23/03/2011

STESURA DEFINITIVA

ART. 1 - Oggetto del regolamento e finalità

Il Comune favorisce l'iniziativa di cittadini, singoli od organizzati in gruppi o associazioni, nonché di soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, turistica, sportiva, etc... che siano rivolte all'intera collettività.

Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'Istituto del Patrocinio.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale ai soggetti sopra indicati, in relazione alle attività degli stessi.

ART. 2 - Definizione di patrocinio

Ai fini del presente regolamento, si intende per «patrocinio», il sostegno a un'iniziativa, in funzione di un'adesione in linea generale alla stessa da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il patrocinio e attestazione di apprezzamento e sostegno nonché di adesione ad iniziative e/o opere ritenute meritevoli per le loro finalità morali, sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, educative, turistiche, ambientali, sportive, umanitarie, religiose, scientifiche, assistenziali, di volontariato e di beneficenza.

Il patrocinio può essere:

- a) Gratuito: quando l'amministrazione non prevede nessuna partecipazione economica ma solamente una partecipazione istituzionale;
- b) Oneroso: quando l'amministrazione prevede una propria partecipazione economica mediante l'assegnazione di un contributo economico e/o mediante l'utilizzo di beni e/o strumenti e/o attrezzature comunali;

ART. 3 - Soggetti beneficiari del patrocinio

Sono potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale i seguenti soggetti:

- a) Cittadini singoli od associati;
- b) Gruppi, associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro, operanti sul territorio comunale;
- c) Altri organismi non profit;
- d) Aziende pubbliche e/o private di servizi alla persona;
- (e) Soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
- f) Gruppi, associazioni, federazioni e società sportive;
- g) Istituti scolastici e scuole dell'infanzia (private e pubbliche);
- h) Parrocchie, oratori, pro-loco, enti morali e/o assistenziali e/o di beneficenza;
- i) Altri Enti pubblici o privati che promuovono e/o realizzano opere o attività coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
- l) Organismi nazionali e/o internazionali (quali ad esempio: Coni, Unicef, Unesco, Telethon, etc...) che promuovono e/o realizzano opere e/o attività di interesse per il comune o per la comunità locale e/o che rientrano nelle finalità e negli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale.

Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società di capitali o di persone, per iniziative divulgative e/o conoscitive e comunque non lucrative.

ART. 4 — Modalità delle richieste e procedura per la concessione del patrocinio

I soggetti di cui all'art. 3) interessati ad ottenere il patrocinio dall'Amministrazione Comunale per una propria iniziativa, opera, attività o manifestazione, devono formulare istanza scritta ed indirizzata al Comune.

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, deve essere presentata di norma almeno 10 (dieci) giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento e/o dell'attività e/o dell'opera da patrocinare. L'istanza può essere riferita ad uno o a più eventi o attività da svolgere. Solo in casi eccezionali e documentati può essere ammessa l'istanza presentata anche 5 (cinque) giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento e/o dell'attività da patrocinare.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere copia dell'atto costitutivo e dello Statuto. Ovviamente si prescinde dallo statuto per gli enti riconosciuti *ope legis* quali ad esempio: parrocchie, enti morali, istituti, etc...

Qualora l'ente abbia già prodotto all'amministrazione comunale in altre occasioni copia dell'atto costitutivo e dello statuto ne può fare specifico riferimento nella richiesta ed evitare di presentarlo, almeno che non vi siano state apportate modifiche.

L'istanza deve contenere una relazione sintetica, che espliciti ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità al patrocinio ed un programma dettagliato della iniziativa o manifestazione.

In particolare, la domanda dovrà esplicitare i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa o dell'attività programmata;
- b) la/e data/e e il luogo di realizzazione;
- c) la presenza di eventuali altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- d) la dichiarazione comprovante eventuali analoghe e/o contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor;
- e) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa (allegare bozza dei volantini o manifesti che si intendono realizzare).

L'Amministrazione Comunale effettua l'istruttoria e formalizza, con specifico provvedimento, la concessione o meno del patrocinio.

La concessione del patrocinio non comporta l'obbligo per l'Amministrazione Comunale dell'erogazione di contributi o la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.

Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo del logo del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Il ruolo dell'Amministrazione è comunque precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche, che ne attestano la semplice adesione all'evento "con il patrocinio del Comune di San Giovanni La Punta", oppure, nel caso di compartecipazione all'iniziativa "con la collaborazione e il patrocinio del Comune di San Giovanni La Punta".

L'Amministrazione Comunale provvederà a verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito.

ART. 5 - Patrocinio oneroso

Per la richiesta del patrocinio oneroso, oltre a quanto previsto nell'art 4), l'istanza deve anche contenere un elenco dettagliato della previsione dei costi da sostenere.

L'amministrazione può concedere il patrocinio oneroso mediante un sostegno economico per compartecipare alla realizzazione dell'evento e/o dell'attività e/o dell'opera proposta attraverso una o più delle seguenti azioni:

- a) contributo economico mediante l'elargizione di una somma da assegnare e pagare;
- b) contributo economico mediante l'elargizione di servizi pagati dall'amministrazione (quali ad esempio: Enel, Siae, pubblicità, trasporti, ristori, service audio e luci, etc...)
- c) contributo economico mediante offerta di utilizzo di beni, strumenti, risorse e attrezzature comunali.

Per ottenere la liquidazione e il pagamento dell'importo di cui alla lettera a) i soggetti beneficiari dovranno presentare a conclusione dell'evento, dell'attività o dell'iniziativa una relazione e/o rendiconto dell'attività svolta corredato dai documenti contabili e fiscalmente validi attestanti le spese sostenute a copertura del totale dell'importo assegnato dal comune. In alternativa l'importo può anche essere documentato tramite l'emissione di fattura da parte dell'ente beneficiario e comunque a totale copertura dell'importo assegnato.

ART. 6 - Criteri e requisiti per la concessione dei patrocini

Possono accedere al patrocinio comunale i soggetti di cui all'art. 3 per la promozione e realizzazione di eventi, iniziative, progetti, opere, manifestazioni, attività, etc... riguardanti le finalità di cui all'art. 2 e che condividano e coincidano con le finalità istituzionali e i programmi e gli obiettivi dell'amministrazione comunale. Le manifestazioni e/o attività devono avere una durata non superiore a 12 mesi.

La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti

criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa o dell'opera con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti prefissi dall'amministrazione comunale;
- b) partecipazione alla crescita democratica, culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della comunità, favorendone la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale; sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà ed ispirata a principi di tolleranza; sia strettamente legata alle tradizioni locali; promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
- c) rilevanza per la comunità locale valutata sulla base di parametri qualitativi e dimensionali quali ad esempio: il numero e la tipologia dei potenziali fruitori.

Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o gruppi di iniziative (per es. rassegne).

La concessione del patrocinio non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per altre iniziative o per la stessa iniziativa ripetuta periodicamente.

Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative, le attività e le manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

ART. 7 - Modalità per la concessione del patrocinio

La Giunta Comunale ogni anno stabilisce attraverso l'approvazione del Piano Economico di Gestione le somme e i settori di competenza responsabili dell'istruttoria e della definizione delle richieste.

La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento dirigenziale conseguente alla disposizione dell'indirizzo politico dell'amministrazione comunale secondo le vigenti procedure stabilite dallo statuto comunale.

La concessione del contributo per il patrocinio oneroso avviene attraverso due distinte fasi amministrative in ottemperanza del D.L.gvo n. 267/2000:

- a) Provvedimento di impegno della spesa mediante il quale si stabilisce l'oggetto del patrocinio e l'importo del contributo;
- b) Provvedimento di liquidazione e pagamento della spesa mediante il quale si procede a liquidare e pagare l'importo stabilito con precedente atto previo controllo della legittimità della spesa sostenuta e della regolarità dei documenti presentati dal soggetto beneficiario nei rispetti di quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento. La liquidazione e il pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti.

ART. 8 - Concessione di patrocini in casi eccezionali

L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune e/o del territorio, qualora ricorrano condizioni eccezionali.

Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 9 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:

- a) per iniziative di carattere politico;
- b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative in contrasto con le finalità istituzionali del comune.

Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

ART. 10 - Obbligo di pubblicizzare il patrocinio

Il soggetto patrocinato deve obbligatoriamente pubblicizzare ed informare il pubblico, anche tramite l'uso del logo del Comune in tutti i mezzi e gli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza del sostegno dell'Amministrazione.

Art. 11 - Possibili vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio del Comune può comportare, per disposizione rispettivamente del Sindaco o degli Assessori delegati, e comunque a seguito di espressa richiesta, la messa a disposizione di servizi e/o di strumenti di cui il Comune dispone, quali:

- a) l'eventuale concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune nei tempi e modi indicati nella determina di concessione del patrocinio;

- b) l'eventuale affissione gratuita dei manifesti e/o delle locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio, previamente vistate dal Comune ed a condizione che rechino in testata "Comune di San Giovanni La Punta" oppure "con il patrocinio del Comune di San Giovanni La Punta";
- c) la vigilanza esterna mediante impiego di personale della Polizia Locale;
- d) l'eventuale uso gratuito di materiali ed attrezzature: transenne, palco, sedie, addobbi, ecc. di proprietà del Comune (da indicare dettagliatamente nell'istanza);
- e) l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata.

ART. 12 - Obblighi conseguenti alla concessione del patrocinio

I promotori e gli organizzatori della manifestazione o iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune sono autorizzati ad utilizzare formalmente il patrocinio ed a farne menzione negli atti, dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Amministrazione Comunale.

I soggetti che hanno ottenuto il patrocinio sono pertanto obbligati a darne la massima pubblicità riportando sul materiale pubblicitario prodotto la dicitura "con il patrocinio del Comune di San Giovanni La Punta".

La bozza del materiale pubblicitario, riportante la concessione del patrocinio comunale, dovrà essere visionata e vistata dal Settore competente, prima che ne venga disposta la stampa e la diffusione da parte del soggetto proponente. Una volta approvato potrà essere diffuso, previo deposito degli esemplari definitivi.

Entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento, il soggetto che ha ottenuto il patrocinio presenta un'ideale relazione, con evidenziati l'andamento, la partecipazione, il gradimento e gli obiettivi conseguiti rispetto a quelli preventivati e rendiconto in caso di patrocinio oneroso.

Inadempienze sulla procedura, segnalate al Sindaco e/o agli Assessori dal Responsabile del Procedimento, possono precludere la concessione di altro/i beneficio/i a seconda della gravità, valutata sempre dall'Amministrazione.

Art. 13 - Partecipazione di altri Enti

Per le iniziative e manifestazioni ammessi al patrocinio comunale, che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.) e ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citato il Comune di San Giovanni La Punta.

Art. 14 - Ringraziamenti

Per le iniziative e le manifestazioni patrocinate dal Comune e da eventuali altri Enti Pubblici che ricevano finanziamenti da Istituti di credito, fondazioni e società private, e ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, purché la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario e a caratteri più piccoli.

Art. 15 - Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce ed aggiorna ogni altro eventuale regolamento comunale riguardante la stessa tipologia di interventi mentre rimangono invariate le altre disposizioni riguardanti altre fattispecie quali i contributi di sostegno alle società sportive e i contributi di assistenza economica alle famiglie e nuclei indigenti.